

STATUTO "SINCA"

ART. 1 – DENOMINAZIONE, AMBITO, DURATA

E' costituita un'associazione culturale e scientifica denominata:

"Società Insubrica Cardiologica"(nella forma abbreviata: SINCA)

AMBITO TERRITORIALE: La Società comprende i territori della cosiddetta "Regione Insubria", quali il Canton Ticino, la provincia di Como, la provincia di Lecco, la provincia di Novara con l'Università del Piemonte Orientale, la provincia di Varese con l'Università dell'Insubria, la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, ed è affiliata all'Associazione di diritto privato "Regio Insubrica". Nell'ambito del presente statuto l'Associazione è anche individuata con il termine di "Società" e gli associati anche con il termine di "soci". Essa si configura come libera associazione, apartitica, apolitica e aconfessionale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

DURATA: La Società ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede in Varese ...

Il Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei componenti può trasferire la sede dell'Associazione in un luogo diverso modificando il presente articolo dello Statuto.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE FINALITA' ED OBIETTIVI

L'Associazione, nel rispetto del decreto del Ministero della Salute 31 maggio 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004) opera per il perseguimento di attività culturale e di promozione sociale e senza finalità sindacali.

In particolare l'Associazione si propone l'attuazione dei seguenti scopi:

- favorire e promuovere la ricerca, la divulgazione scientifica, la didattica e l'assistenza nell'ambito della prevenzione in Cardiologia, ivi inclusa l'emergenza, la terapia intensiva, le cure riabilitative ed il follow-up;
- favorire l'incremento degli studi in campo cardiologico, mediante i contatti tra gli studiosi; organizzando congressi, riunioni e corsi di aggiornamento nonché scuole per l'aggiornamento continuo del Cardiologo; in linea di principio organizza Congressi nell'Area della Regione Insubria;
- studiare problemi riguardanti l'educazione cardiologica e le organizzazioni sanitarie nel campo della cardiologia;
- promuovere campagne di educazione sanitaria e ricerche epidemiologiche sulle malattie cardiovascolari;
- svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli Associati e dei cultori della cardiologia con programmi annuali di attività formativa di Educazione Continua in Medicina (ECM);
- collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie ed altri Organismi e Istituzioni Sanitarie pubbliche;
- sviluppare contatti scientifici in campo cardiologico con altre associazioni nazionali ed internazionali;
- promuovere azioni utili al fine di favorire ogni altra iniziativa necessaria per il conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione persegue le proprie finalità (ossia svolge la propria attività) su tutto il territorio nazionale e nel Canton Ticino, a seconda delle eventualità ed opportunità, anche all'Estero.

ART. 4 - ATTIVITA' - PATRIMONIO

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere le seguenti attività:

- organizzare manifestazioni, convegni e congressi sia direttamente che attraverso altri enti ed organizzazioni;
- promuovere ed istituire organizzazioni, persone giuridiche ed enti finalizzati alla gestione delle attività che rivestono oggetto della Società ed in particolare delle manifestazioni organizzate dalla Società;
- affiliarsi e consociarsi con Società e/o Associazioni di carattere scientifico-culturale che condividono gli studi in campo cardiovascolare;
- collaborare con enti ed istituzioni, sia pubbliche che private, aventi finalità analoghe;
- organizzare, direttamente o attraverso altre organizzazioni, società ed enti, la pubblicazione e la distribuzione di documenti e testi inerenti agli studi ed ai convegni di cui l'Associazione si farà promotrice e/o organizzatrice.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e con fini meramente strumentali, l'Associazione potrà costituire organizzazioni, enti, società e fondazioni con attività anche indirettamente analoghe alla propria, oppure assumere partecipazioni ed interessenze nelle medesime; è fatto comunque divieto di esercitare attività imprenditoriali o di partecipare ad esse, fatte salve quelle necessarie per lo svolgimento di attività di formazione continua.

Le attività di Educazione Continua in Medicina potranno essere finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli Associati, di enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e delle industrie produttrici di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nonché attraverso gli eventuali proventi da iniziative di pubblicazioni e convegni, dedotte le spese.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) attività marginali di carattere commerciale e manifestazioni;
- f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla relativa utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Tutte dette voci rappresentano il Fondo comune.

L'esercizio annuale termina al 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

ART. 5 – SOCI

L'Associazione è aperta a tutti gli studiosi in ambito cardiovascolare della Regione Insubria, intesa come Canton Ticino della Confederazione Elvetica e le Province della Repubblica Italiana di Como, Lecco, Novara, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, e in ambito cardiovascolare nazionale ed internazionale che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e operano per la loro realizzazione.

I soci si dividono in:

- a) soci fondatori, con diritto di voto, coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'Associazione e che si riconoscono nelle finalità della stessa. I soci fondatori restano tali a vita;
- b) soci ordinari, con diritto di voto, sono le persone fisiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, operano attivamente nel campo medico-scientifico;

c) soci onorari, con diritto di voto, sono le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti scientifico professionali, manageriali o in quanto rappresentanti di pazienti soggetti a rischio cardiovascolare. I Soci d'onore sono anche i Soci che sono stati Presidenti della Società. I Soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative;

d) soci sostenitori, senza diritto di voto, sono le persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'articolo 3 (tre), promuovono studi o ricerche nel campo cardiologico. Contribuiscono al sostegno delle attività dell'Associazione con il versamento di contributi e con il finanziamento di attività utili alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Essi sono accettati dal Consiglio Direttivo;

e) soci corrispondenti, senza diritto di voto, sono gli studiosi della patologia, italiani o stranieri, che svolgono la loro attività in istituzioni scientifiche all'estero e che mantengono rapporti di proficua collaborazione con l'Associazione. I Soci corrispondenti sono esonerati dal pagamento della quota associativa. Essi sono accettati dal Consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche, gli enti e le altre istituzioni partecipano per mezzo del proprio legale rappresentante o di persona dallo stesso delegata.

ART. 6 - CRITERI DI ESCLUSIONE E DI AMMISSIONE DEI SOCI CON DIRITTO DI VOTO E RINNOVO CARICHE SOCIALI

Sono soci con diritto di voto tutti coloro che, oltre a condividere le finalità statutarie dell'Associazione, versano le quote associative annuali, se dovute. L'entità, i termini e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono determinate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti quei Soci che da 2 (due) anni non abbiano provveduto al pagamento della quota associativa. Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. La qualità di Socio si perde per morte, per recesso, o per esclusione. Il recesso avviene: a seguito di comunicazione per iscritto, da parte del Socio che intende recedere, di tale sua volontà al Consiglio Direttivo.

L'esclusione può avvenire:

a) per non aver versato la quota associativa, se prevista, da oltre due anni;

b) per avere assunto iniziative in contrasto con gli intenti e gli scopi dell'Associazione, e/o comunque non consoni alle linee programmatiche del Consiglio Direttivo;

c) per aver arrecato all'Associazione danni materiali e/o di immagine.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Al Socio receduto o escluso e agli eredi del Socio defunto non spetta alcun diritto sul patrimonio sociale e quindi neppure il rimborso dell'eventuale quota associativa versata.

L'ammissione alla Società Cardiologica della Regione Insubria come socio ordinario (soggetti che dovranno comunque provenire come sede lavorativa in atto, da una delle sedi, e territori comunque di competenza o ritenuti all'interno, della Regione Insubria) avviene su domanda scritta dell'aspirante socio, correlata da un curriculum e firmata da due soci con diritto di voto. L'ammissione viene decisa dal consiglio direttivo.

Tutti i soci fondatori e ordinari che intendono ricoprire una carica sociale, sia in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, che in qualità di Consigliere o revisore dei conti, dovranno inviare al Presidente del Consiglio Direttivo in carica, a mezzo raccomandata AR la propria candidatura entro e non oltre 60 giorni dalla data stabilita per le votazioni elettorali.

Le candidature di Presidente e Consigliere, come sopra, devono essere approvate a maggioranza sulla base del curriculum dal Consiglio Direttivo.

Le operazioni per il rinnovo delle cariche sono curate dal seggio elettorale composto da un

presidente e due scrutatori nominati tra i soci del consiglio direttivo.

ART. 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio; lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ART. 8 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) settembre e termina il 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo delibera lo schema del conto consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea Plenaria dei Soci entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

3. Lo schema del conto consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro il quindicesimo giorno, precedente la seduta dell'Assemblea Plenaria dei Soci.

4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 9 ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo; il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- c) il Collegio dei Revisori;

ART. 10 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione aventi diritto di voto ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- 1) l'approvazione del rendiconto;
- 2) la nomina, con votazioni distinte, del Consiglio Direttivo;
- 3) la nomina dei revisori a cui è demandato il consiglio contabile, precisando che essi, devono essere iscritti all'interno di Albi Professionali (dottori commercialisti, avvocati, ragionieri o consulenti del lavoro) o nel Registro dei revisori contabili;
- 4) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea;
- 5) approvare il bilancio preventivo;
- 6) approvare il conto consuntivo;
- 7) deliberare gli indirizzi di impiego del patrimonio dell'Associazione;
- 8) deliberare sulle dimissioni e sull'utilizzo del patrimonio dell'Associazione;

Salvo quanto di competenza di altri Organi dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione, sulla nomina o sulla sostituzione del liquidatore o liquidatori e sui poteri degli stessi, sulla

trasformazione fusione e scissione dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuito dalla legge alla sua competenza. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto annuale (entro il 31 dicembre di ogni anno), in occasione del Congresso di Cardiologia della Società SINCA (nel senso cioè del Congresso della Regione Insubria), la cui sede congressuale verrà ogni anno stabilita e coinvolgerà a turno tutte le aree geografiche coinvolte, oppure aree differenti del territorio nazionale, nonché ogni qualvolta questi (il Presidente del Consiglio Direttivo) lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto al voto.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è fatto mediante lettera o posta elettronica o fax inviata a tutti gli aventi diritto o diffuso sull'organo d'informazione dell'Associazione almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza assembleare.

Salvo quanto quivi previsto per:

A) Modifiche dello Statuto, e

B) Elezione componenti Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori.

In prima convocazione l'Assemblea sia essa ordinaria o straordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea sia essa ordinaria o straordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualunque sia il numero dei presenti, ad eccezione della Assemblea straordinaria per la quale sarà necessario il minimo dei 3/4 degli associati con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per quanto concerne le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati con diritto di voto.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede dell'Associazione, anche in sede non congressuale, e comunque in un luogo della Regione Insubria .

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Socio Fondatore, Socio Ordinario e Socio Onorario ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, apposta in calce all'avviso di convocazione.

La delega può essere conferita solo ad altro Socio Fondatore o ad altro Socio Ordinario dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe nonché il raggiungimento dei quorum costitutivi o deliberativi delle assemblee.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, e su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo o in subordine da qualsiasi altro Socio dell'Associazione presente in Assemblea o eletto dall'Assemblea stessa.

Per le Modifiche Statutarie come pure per lo scioglimento dell'Associazione, occorrerà la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle Associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 12 (dodici) componenti, e quindi: da un Presidente, un Vice Presidente, e da n. 10 (dieci) Consiglieri. I Consiglieri eletti, a maggioranza (metà più uno) dei presenti, nominano il Presidente ed il Vice Presidente.

Il presidente che termina il suo mandato, e non è più riconfermato, ricopre la carica di Past President ed è membro di diritto nel Consiglio Direttivo.

Per garantire la costante rappresentazione paritaria delle diverse aree geografiche nelle quali la Società Cardiologica della Regione Insubria è attiva, si dispone che per tutta la durata dell'Associazione i membri del consiglio direttivo debbano essere così ripartiti tra aree geografiche: Canton Ticino 2 (due) membri, Provincia di Como 2 (due) membri, Provincia di Lecco 2 (due) membri, Provincia di Novara 2 (due) membri, Provincia di Varese 2 (due) membri, Provincia di Verbano-Cusio-Ossola 2 (due) membri. Le province con sede universitaria Novara e Varese saranno rappresentate dal membro ospedaliero e dal membro universitario. Per definire la provenienza geografica dei membri, sarà considerata non la residenza anagrafica ma la sede lavorativa in atto.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi Consiglieri sia il Segretario Generale e sia il Tesoriere.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo e cioè il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, occorre far luogo alla rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Negli altri casi di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più membri e/o del Presidente e/o del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede nell'ambito della rispettiva Area di Appartenenza geografica per cooptazione alla loro sostituzione nominando alla carica, e comunque a sua discrezione i Soci che danno la loro disponibilità in merito.

Il cooptato e/o i cooptati durano in carica fino alla successiva Assemblea, nel cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione o dello conferma nella carica del cooptato e/o dei cooptati; il cooptato e/o i cooptati confermati nella carica comunque durano in carica per lo stesso residuo periodo di carica del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, ed in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria attuativi degli scopi della Società;

- l'ammissione all'Associazione di nuovi Soci;
- eleggere il Segretario Generale dell'Associazione;
- eleggere il Tesoriere dell'Associazione;
- predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Plenaria;
- elaborare il bilancio preventivo nonché il documento di programmazione economica se ritenuto opportuno;
- elaborare il rendiconto economico;
- elaborare il programma annuale delle attività da realizzare;
- nominare i Soci corrispondenti;
- nominare i Soci sostenitori;
- proporre all'Assemblea Plenaria la nomina dei Soci d'onore (Onorari);
- nomina i componenti soci della commissione scientifica che promuove ogni iniziativa atta alla realizzazione degli obiettivi culturali dell'associazione, congressi scientifici, corsi di aggiornamento e riviste scientifiche.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente, nonché attribuire il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione a uno o più dei suoi membri (anche dando luogo ad un Comitato) oppure, a mezzo del Presidente, e con procura notarile, anche ad estranei.

Comunque il Presidente in casi di urgenza e di necessità può compiere atti di gestione anche senza delega, i quali atti però dovranno essere poi ratificati dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte l'anno per l'approvazione degli schemi di bilancio preventivo e di conto consuntivo dal Presidente e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi (2/3) dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante lettera inviata a tutti gli interessati e aventi diritto almeno sette giorni prima dell'adunanza, oppure nei casi di urgenza mediante telegramma o posta elettronica o fax almeno un giorno prima dell'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora della riunione, e con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per video o audio conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza anche del Vice Presidente, da un altro membro del Consiglio Direttivo stesso.

DELIBERAZIONI:

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione (sempre che i votanti siano più di due). Nel Consiglio Direttivo il voto non è delegabile.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

Il Segretario Generale dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenze od impedimento del Segretario Generale tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

I Consiglieri sono responsabili verso l'Associazione secondo le norme del mandato. E' però esente da responsabilità quello dei Consiglieri il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere, non abbia fatto constare il proprio dissenso.

ART. 12 - DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto dalla carica un suo componente se questi abbia per qualsiasi motivo perduta la qualità di Socio secondo le norme di questo Statuto.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo si applicheranno le norme di cui all'art. 11 (undici) del presente Statuto.

ART. 13 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Al Presidente del Consiglio Direttivo (e Presidente della Società) spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ELEZIONE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti tra i membri del Consiglio medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Associazione. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile

COMPITI DEL PRESIDENTE:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea Generale dei Soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) sottoscrivere gli atti e la corrispondenza da cui possono derivare impegni economici ed obbligazioni patrimoniali per l'Associazione;
- g) sottoscrivere la corrispondenza;
- h) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
- j) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile, una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente. In caso di dimissioni, decadenza, cessazione o decesso del Presidente, il Consiglio Direttivo ricomposto secondo le norme di cui ai precedenti artt. 11 (undici) e 12 (dodici), provvede alla elezione del nuovo Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 13 (tredici).

ART. 14 - SEGRETARIO GENERALE E SEGRETERIA

La Segreteria ha sede in Varese.

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, su proposta del Presidente ed a scrutinio segreto e con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'elezione del Presidente, e si avvale della collaborazione della segreteria dell'Associazione.

Il Segretario ha i seguenti compiti:

1. Sovrintende all'andamento gestionale dell'Associazione e ne cura l'organizzazione.
2. Esegue le deliberazioni e le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente dell'Associazione;
3. Adotta gli atti di gestione conseguenti alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
4. Sottoscrive la corrispondenza in relazione alle competenze attribuitegli dal Consiglio Direttivo.
5. Redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e lo sottoscrive unitamente al Presidente dell'Associazione.
6. Tiene l'archivio dell'Associazione tra cui il registro dei Soci, il registro dei verbali e/o delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il protocollo e la corrispondenza.
7. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte da altra persona scelta dal Consiglio Direttivo anche all'esterno del Consiglio medesimo.
8. Al Segretario Generale possono essere attribuite altre competenze e mansioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 - TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri su proposta del Presidente ed a scrutinio segreto e con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'elezione del Presidente, Il Tesoriere ha il compito di:

- a) gestire i rapporti con l'istituto di credito presso il quale sono depositati i fondi ed i titoli dell'Associazione;
- b) verificare la congruità degli impegni di spesa assunti dal Consiglio Direttivo con le disponibilità di cassa dell'Associazione;
- c) predisporre annualmente una relazione sull'andamento della situazione economica dell'Associazione;
- d) coadiuvare il Collegio dei Revisori nelle operazioni di controllo attribuite alla competenza dei Revisori.
- e) su mandato del Presidente effettua le operazioni di cassa e redige su apposito registro l'elenco dei beni posseduti dall'Associazione.

ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea Plenaria, contemporaneamente ai componenti del Consiglio Direttivo, elegge un Collegio dei Revisori composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti.

Il Consiglio Direttivo può nominare un professionista, iscritto nell'elenco dei Revisori dei Conti che operi come consulente del Collegio stesso.

I Revisori durano in carica come il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori, a maggioranza, nomina al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigere apposita relazione da allegare agli schemi di bilancio d'esercizio e di conto consuntivo approvati dal Consiglio Direttivo. Svolge il suo compito ispirandosi alle norme del Codice Civile in tema di Associazioni Scientifiche.

Per l'assolvimento del proprio mandato i Revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione. L'incarico di Revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo su invito del Presidente dell'Associazione, con parere consultivo e senza diritto di voto.

Il Presidente del Collegio dei Revisori stabilisce le modalità di funzionamento dell'Organo.

ART. 17 - CARICHE SOCIALI E RETRIBUZIONI

Le cariche sociali di cui all'art. 5 (cinque), nonché le eventuali prestazioni richieste ai Soci e fornite dai Soci, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di incarichi specifici, e purché tali spese siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e siano documentate.

I Soci Ordinari non in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno corrente, se prevista, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, e, se membri, neppure alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO E DI SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Generale dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.

Lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto e sottoposti alla deliberazione dell'Assemblea Plenaria convocata con specifico ordine del giorno.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più Liquidatori e stabilisce i poteri da conferire al Liquidatore o ai Liquidatori nominati, e l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea stessa, e ad opera del e/o dei Liquidatori, a favore di altro Ente, non lucrativo e di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, e, ove inderogabilmente previsto, sentito organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 N.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra i Soci oppure tra i Soci e l'Associazione e gli Organi sociali e i Liquidatori, ovvero nei loro confronti, saranno rimesse al giudizio di un Arbitro nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Varese.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà definitivo e inappellabile.

ART. 19 - CONTROLLI

Il tipo e la qualità delle attività formative svolte dall'Associazione sono assoggettate a verifiche periodiche, anche esterne, secondo le modalità e con il sistema deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 20 - NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile in tema di Associazioni non riconosciute e in subordine in quanto compatibili quelle delle Associazioni riconosciute e dal decreto del Ministero della Salute 31 maggio 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.153 del 2 luglio 2004).